

Delibera n° 1952

Estratto del processo verbale della seduta del
16 dicembre 2022

oggetto:

PR FSE+ REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 2021/2027. METODOLOGIA E CRITERI UTILIZZATI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI EX ART 40, COMMA 2, LETT. A) DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1060. ADOZIONE DEFINITIVA IN SEGUITO ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale (assente)

Il Segretario generale sostituito Gianpaolo GASPARI

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il Programma Regionale del Fondo sociale europeo plus (FSE+) approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2022)5945 dell'11 agosto 2022;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 che adotta in via definitiva il PR FSE+ 2021-27;

Visto l'art. 40 c. 2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede l'approvazione della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza di cui al medesimo articolo 40 ("Funzioni del comitato di sorveglianza");

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.1613 del 28 ottobre 2022 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 in ottemperanza alla normativa richiamata;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.1649 del 4 novembre 2022 con cui è stato adottato in via preliminare il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060" ed è stata autorizzata l'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027, individuata nel direttore incaricato del Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo, ad avviare la procedura per l'approvazione del medesimo documento da parte del Comitato di sorveglianza;

Premesso che il primo Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021/2027 si è riunito il 17 novembre 2022 per i primi adempimenti tra cui l'esame e l'approvazione del suddetto documento e che in sede di Comitato sono state discusse e approvate le seguenti modifiche al documento adottato in via preliminare:

- Al paragrafo Premessa sono stati inseriti, in nota, il testo completo dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e il testo completo degli articoli 6 e 8 del Regolamento 2021 1057 (Reg FSE+);
- Al paragrafo 5.1, criterio "Coerenza della operazione" è modificata la frase «La valutazione può riguardare, ad esempio, la coerenza con gli obiettivi e i contenuti indicati dall'amministrazione regionale [...]» con «La valutazione include aspetti come la coerenza della operazione con l'obiettivo specifico e con gli obiettivi e i contenuti indicati dall'amministrazione regionale»;
- Al paragrafo 5.2, criterio "Coerenza della operazione" è modificata la frase «La valutazione del criterio "Coerenza dell'operazione" può riguardare: la coerenza delle caratteristiche dell'operazione con le indicazioni richieste e riportate nell'Avviso [...]» con «La valutazione del criterio "Coerenza dell'operazione" include aspetti come: la coerenza delle caratteristiche dell'operazione con l'obiettivo specifico, con le indicazioni richieste e riportate nell'Avviso»;
- Ai paragrafi 5.1 e 5.2, criterio "Coerenza con i principi orizzontali del PR" è modificata la frase «Ai sensi dell'art 73 c 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 la valutazione può riguardare il rispetto e/o il rafforzamento dei principi orizzontali [...]» con «Ai sensi dell'art 73 c 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 la valutazione include aspetti come il rispetto e/o il rafforzamento dei principi orizzontali [...]»;
- Al paragrafo 5.3.1 è stato inserito il peso minimo del punteggio del criterio a) "affidabilità del soggetto proponente" pari al 15% e del criterio b) "Coerenza, qualità ed efficacia della operazione" pari al 40%;
- Al paragrafo 5.3.2 è stato inserito il peso minimo del punteggio del criterio a) "affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale" pari al 15%, del criterio b) "Affidabilità del

soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche” pari al 10% e del criterio c) “Coerenza, qualità ed efficacia della operazione” pari al 40%;

Ritenuto di adottare in via definitiva il documento “PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021/27. Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060”, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale, così come modificato e approvato da parte del Comitato di Sorveglianza;

Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
la Giunta regionale, all’unanimità

DELIBERA

1. E’ adottato in via definitiva il documento “PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021/27. Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060”, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO

IL PRESIDENTE



PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021/27

Metodologia e criteri utilizzati per la selezione delle operazioni ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060

Sommario

Premessa.....	2
1. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	4
2. PRINCIPI GUIDA	6
2.1 PRINCIPI GENERALI/ORIZZONTALI	6
2.2 PRINCIPI SPECIFICI	7
3. METODOLOGIE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI O DI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI PREDETERMINATE (CANDIDATURE).....	7
4. LA FASE ISTRUTTORIA DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ	8
5. LA FASE DI VALUTAZIONE.....	9
5.1 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI COERENZA DI OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO	9
5.2 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI COERENZA DI OPERAZIONI DI CARATTERE NON FORMATIVO	9
5.3 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA	10
5.3.1 LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO CON PROCEDURA COMPARATIVA.....	11
5.3.2 LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARATTERE NON FORMATIVO O DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI PREDETERMINATE (CANDIDATURE) CON PROCEDURA COMPARATIVA.....	12
5.4 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ TECNICO SCIENTIFICA	14
5.4.1 LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ TECNICO SCIENTIFICA CON VALUTAZIONE COMPARATIVA.....	14

Premessa

Con riferimento agli articoli 40 c.2 lett.a) e 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 e al Programma Regionale (PR), approvato dalla Commissione con decisione C(2022)5945 dell'11 agosto 2022, il presente documento propone all'approvazione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PR i criteri di selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento e delle loro modalità attuative.

I criteri riportati di seguito, si rileva, sono definiti in linea con le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 1060/2021 recante disposizioni comuni (di seguito RDC), nel Regolamento (UE) 1057/2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e con il PR FSE+21-27 con riferimento a ciascuna Priorità d'investimento, garantendo il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici presenti nel PR.

In coerenza con quanto previsto nel PR si precisa che, al fine di dare avvio alla programmazione e in continuità con la programmazione 2014-2020, nelle more dell'adozione da parte della Commissione del Programma e degli adempimenti conseguenti, l'AdG ha avviato operazioni a valere sul Programma 21-27 avvalendosi della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni adottati nella programmazione FSE 2014-2020. L'AdG effettuerà una verifica tesa ad accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS per l'ammissione a finanziamento nel PR. Tale verifica sarà formalizzata in una nota interna entro la presentazione dei conti al 15 febbraio 2023 (art.98 RDC).

Si evidenzia, altresì, per quelle che sono le caratteristiche proprie di questa materia, che quanto si presenta in questo documento posto all'approvazione del CdS, va inteso come una proposta dinamica, soggetta a futuri possibili aggiornamenti.

Eventuali deroghe ai criteri previsti dal presente documento, relativamente a situazioni specifiche di rilevanza nazionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, d'intesa con la Commissione europea. Laddove invece tali deroghe abbiano una dimensione solo regionale, queste possono essere stabilite dalla Giunta regionale, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con la Commissione europea.

Le procedure e i criteri di selezione sono stati elaborati in coerenza con quanto previsto all'art. 73 e all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e agli art. 6 e 8 del Regolamento 2021/1057 (Reg. FSE+)¹, in modo da assicurare che le operazioni siano selezionate e attuate:

¹ Regolamento (UE) 2021/1060 - Articolo 9 “*Principi orizzontali*”:

1. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.
3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.
4. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».

Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell'*acquis* ambientale dell'Unione

Regolamento (UE) 2021/1057 - Articolo 6 “*Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione*”:

- nel rispetto dei diritti fondamentali e in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- garantendo l'accessibilità per le persone con disabilità;
- promuovendo la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione nella prospettiva di genere;
- garantendo la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale.

Inoltre, i criteri e le procedure saranno intesi a garantire:

- la coerenza delle operazioni selezionate con il PR FSE+, con gli obiettivi e i risultati specifici delle pertinenti Priorità, al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del Programma;
- che le operazioni che rientrano nell'ambito di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- qualità ed economicità, garantendo il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

Gli Stati membri e la Commissione sostengono azioni mirate specifiche per promuovere i principi orizzontali di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 28 del presente regolamento che rientrano nell'ambito di uno degli obiettivi del FSE+. Tali azioni possono includere azioni volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità.

Mediante il FSE+, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione.

Regolamento (UE) 2021/1057 - Articolo 8 “*Rispetto della Carta*”:

1. Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.
2. In conformità dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri assicurano l'esame efficace delle denunce. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interessi di presentare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta.
3. Qualora constati una violazione della Carta, la Commissione tiene conto della gravità della violazione nello stabilire le misure correttive da applicare in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

1. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Le modalità di attuazione delle operazioni previste dal Programma si possono classificare in base alla responsabilità gestionale in:

- a) **attuazione a titolarità regionale.** In questo caso l'attuazione è diretta ed è a cura del servizio regionale competente per materia di concerto con l'Autorità di Gestione (AdG), quale soggetto programmatore e di norma beneficiario e attuatore;
- b) **attuazione a regia.** È il caso in cui l'attuazione è demandata dal servizio regionale competente per materia di concerto con l'AdG a un soggetto esterno all'amministrazione regionale.

Inoltre, riguardo alla tipologia di operazione che s'intende attivare nell'ambito del PR e alla natura dei beneficiari, le procedure di accesso a finanziamento si distinguono in operazioni affidate in regime contrattuale e in operazioni affidate in regime concessorio.

Nella condizione in cui la Regione attui direttamente le operazioni previste dal PR (attuazione a titolarità regionale), la selezione delle stesse avviene di norma mediante **procedure aperte con l'affidamento di appalti pubblici o con la concessione di sovvenzioni o di contributi** (ai sensi dell'art. 12 della L.241/90), nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

Per le operazioni che danno luogo all'affidamento di appalti pubblici, e quindi a un rapporto di natura contrattuale tra l'amministrazione regionale e l'aggiudicatario, l'amministrazione regionale promuove le diverse operazioni in coerenza con quanto previsto e disciplinato dalle norme nazionali vigenti in materia di appalti pubblici, e nel rispetto delle direttive europee (D.lgs. n. 50/2016 di attuazione delle Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). L'AdG è comunque attenta ad accogliere l'evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale in materia di appalti. I criteri di selezione per le procedure di affidamento per mezzo di appalti, nello specifico per l'affidamento di operazioni non formative di sistema, sono contenuti negli articoli 94, 95, 96 e 97 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare nell'articolo 95 ("Criteri di aggiudicazione dell'appalto") si prevede che, fatte salve specifiche disposizioni relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al fine di garantire che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi, ai sensi dell'art. 73, c. 2 lett. c) del Regolamento (UE) 2021/1060, si assegnerà all'offerta economica un peso non superiore al 30%, secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 10 bis del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e riportato nelle Linee Guida Anac n. 2, approvate con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e ss.mm.ii.. Ciò permetterà di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta.

Al fine di prendere in considerazione l'impatto sulla società dei beni, dei servizi e dei lavori acquistati dal settore pubblico e di promuovere, tra le altre cose, opportunità di lavoro, condizioni di lavoro dignitose, l'inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione e l'accessibilità, nonché cercare di conseguire un rispetto più ampio degli standard sociali, nei bandi potranno essere presi in considerazione, laddove attinenti, criteri finalizzati ad "appalti socialmente responsabili" coerenti con quanto stabilito dalla guida "Acquisti sociali - Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" (2021/C237/01) della Commissione UE.

Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), come indicato nelle Linee Guida n. 17 dell'ANAC recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" (Delibera ANAC n. 382/2022), nel caso in cui si decida di ricorrere a procedure di affidamento

assoggettate alle disposizioni del codice dei contratti pubblici si potrà fare riferimento a quanto previsto dagli artt. 112, 142, 143 e 50 dello stesso Codice, e successive modifiche e integrazioni.

Con riferimento allo sviluppo sostenibile, ove rilevante, e in relazione alle finalità e azioni messe a bando, potrà essere previsto un criterio di valutazione riferito al contributo alle politiche ambientali, quale l'applicazione, laddove pertinente, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), coerentemente con le politiche nazionali in materia di Green Public Procurement (GPP).

Infine, allo scopo di promuovere procedure che garantiscano il rispetto delle pari opportunità, generazionali e di genere e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, si potrà prevedere il ricorso a quanto indicato all'art. 47 del c.d. Decreto Semplificazioni-bis (DL 77/2021 convertito con L 108/2021), già applicato agli interventi del PNRR e del PNC, eventualmente applicabile in via analogica, alle procedure di gara finanziate con il PR.

Per l'acquisto di beni e servizi, di importo superiore ai 40.000 euro (iva esclusa), l'Amministrazione regionale può ricorrere anche alla Centrale unica di committenza regionale, istituita con legge regionale n. 26 del 12/12/2014, art. 43, in attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica, altresì, quale Soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, del D.L.66/2014. Nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, essa opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture.

L'amministrazione regionale si riserva la possibilità di procedere all'acquisto di servizi attraverso **affidamenti diretti a favore di soggetti "in house"** senza ricorrere ad appalto pubblico in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 che, in presenza di determinate condizioni previste dall'art. 5 del Codice, esclude dall'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, le pubbliche amministrazioni che acquistano servizi dalle proprie società "in house". Preliminarmente all'affidamento di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza verrà effettuata una valutazione sulla congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto *in house*, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, come prescritto dall'art. 192, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. Nella motivazione del provvedimento di affidamento *in house* si darà, inoltre, conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e della Centrale di Committenza Regionale, come prescritto dall'art. 10, comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021.

Nel caso di affidamento di servizi di interesse economico generale (SIEG) verranno, altresì, rispettate le condizioni previste dall'art. 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

L'amministrazione regionale per lo svolgimento di attività d'interesse comune può altresì ricorrere ad **Accordi conclusi fra amministrazioni pubbliche** senza espletare, in collaborazione, ordinarie procedure di gara nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE che ha disciplinato l'istituto della collaborazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art 15 della Legge 241/90.

Per l'attuazione di **operazioni a regia** per il finanziamento di attività sia formative (ad esempio formazione, orientamento, accompagnamento) sia di servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo azioni di sostegno e di inclusione sociale per famiglie e soggetti particolarmente svantaggiati quali servizi di assistenza e presa in carico, percorsi di counselling) di norma si adottano procedure di selezione di evidenza pubblica per la concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo. In questo caso si opera attraverso **Avviso pubblico**, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità e i criteri utilizzati per l'ammissibilità e la selezione.

La ricezione può realizzarsi secondo due distinte tipologie:

- a) a **bando**, quando l'Avviso indica un unico termine nel qual caso la selezione avviene in un solo momento temporale;

- b) a **sportello**, quando si prevede all'interno di un arco temporale predeterminato la possibilità di presentazione delle operazioni con scadenza periodica e la selezione delle operazioni è riferita a ciascuna scadenza.

Si potrà ricorrere anche alla procedura di **affidamento di incarichi personali** a professionalità necessarie alla attuazione dell'intervento, selezionate tramite procedura comparativa ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001. I curricula e le candidature pervenute saranno selezionate sulla base di appositi criteri indicati nei singoli avvisi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore, qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, conoscenza della normativa di settore, competenze digitali e competenze relazionali, ecc.

2. PRINCIPI GUIDA

Come già indicato in premessa, l'AdG garantisce che le operazioni finanziate siano coerenti con le previsioni regolamentari e con i principi generali in esse definite. Oltre ai principi generali, la selezione delle operazioni sarà guidata anche da principi specifici declinati sia rispetto ai diversi obiettivi specifici (OS) sia rispetto alle priorità previste dal PR FSE+.

2.1 PRINCIPI GENERALI/ORIZZONTALI

L'attività di selezione delle operazioni tiene conto di principi complessivamente funzionali ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività medesima.

Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica adottate dall'amministrazione sia per la stipula di contratti pubblici (D.lgs. n.50/2016) sia per la concessione di sovvenzioni e contributi, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (art.12 Legge 241/1990 e s.m.i.; art. 36 LR 7/2000 e s..m.i.), l'AdG realizza le proprie attività nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali ove presenti, e assicura il perseguimento dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza garantendo la piena osservanza delle norme in materia di concorrenza e i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e mutuo riconoscimento. Il principio di trasparenza sarà garantito anche tramite la piena applicazione di quanto stabilito all'art.49 del RDC rispetto alla pubblicizzazione sia delle procedure di selezione e finanziamento, sia degli esiti delle graduatorie.

Nel rispetto dei principi orizzontali, così come richiamati all' art. 8 Reg. (UE) 2021/1057, all'art. 9 del RDC e ancor prima al considerando n. 6 RDC, per la selezione delle operazioni l'AdG applicherà criteri e procedure non discriminatorie e trasparenti. Il principio dell'**accessibilità per le persone con disabilità** potrà essere garantito attraverso l'inserimento nelle procedure attuative/linee guida di un esplicito riferimento al rispetto dei diritti delle persone con disabilità (quindi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità - UNCRPD), nonché attraverso la previsione di eventuali criteri di coerenza con i principi sanciti dalla Convenzione e incentivi/criteri premiali per quei progetti che contengano particolari attenzioni o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità. Il rispetto della **parità di genere** potrà essere garantito prevedendo, se del caso, eventuali criteri di coerenza e incentivi/premialità tra i criteri di selezione per quei progetti che contengano proposte atte a rafforzare la parità di accesso e/o a contrastare la disparità di genere. Il rispetto delle disposizioni della **Carta dei diritti fondamentali** sarà garantito dal punto di contatto, istituito presso la struttura dell'AdG in coerenza con quanto previsto dalla relazione di autovalutazione della relativa condizione abilitante, incaricato di vigilare sulla conformità del Programma ai principi della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'AdG. Infine, il rispetto del principio dello **sviluppo sostenibile** è garantito dal fatto che le azioni previste dal PR sono state giudicate compatibili con il principio del *Do Not Significant Harm* (DNSH), in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura; in ogni caso, il

rispetto delle **politiche ambientali** potrà essere garantito dalla possibilità di prevedere eventuali criteri di coerenza e criteri premiali per alcune tipologie di progetti, nonché, come nel caso di procedure di appalto, attraverso il ricorso agli “appalti verdi” e l’eventuale applicazione (ove pertinente in relazione alla natura dell’operazione) di criteri ambientali minimi – CAM.

Nel caso della formazione, al fine di garantire la qualità delle azioni finanziate, l’erogazione delle attività formative, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza, deve essere conforme al **sistema di accreditamento**, di cui alle disposizioni regionali vigenti adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Per sostenere quelle operazioni in grado di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei diversi target previsti dalle operazioni, così come per garantire il rispetto dei principi orizzontali, i criteri di valutazione potranno essere integrati con i criteri di premialità.

2.2 PRINCIPI SPECIFICI

Nella selezione delle operazioni si può prevedere, in coerenza con le azioni di cui si propone l’attuazione, di sostenere, attraverso l’adozione di specifici criteri di ammissibilità o criteri di premialità valutativa, quelle iniziative che agiscono nelle aree interne del territorio regionale contribuendo al loro sviluppo e promuovendo la riduzione dei divari territoriali.

Per quanto concerne la valutazione di operazioni inerenti l’attuazione della priorità 3 del PR – Inclusione sociale, potranno essere tenute in considerazione le condizioni di reddito e/o di fragilità e di svantaggio delle persone destinatarie delle operazioni, al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi specifici propri della priorità quali, a titolo di esempio, il sostegno all’uscita degli individui e delle famiglie dalle aree a rischio di marginalità ed esclusione e l’accesso ai servizi sociali. All’interno di tale priorità 3, per la realizzazione delle operazioni, gli Avvisi potranno prevedere la possibilità di affidare i servizi a enti terzi, di affidare incarichi o reclutare personale. Potranno inoltre essere realizzate forme di co-programmazione e/o di co-progettazione come disciplinate all’art. 55 del Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall’art. 56 del CTS. La scelta tra le varie alternative possibili potrà essere effettuata in considerazione della natura del servizio da svolgere, degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della opportunità, da un lato di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall’altro, di prevedere la compartecipazione dell’amministrazione allo svolgimento dello stesso. In tali casi, oltre al CTS, si farà riferimento alle “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore” approvate con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/3/2021.

3. METODOLOGIE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI O DI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI PREDETERMINATE (CANDIDATURE)

Per la selezione delle operazioni o dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate, si opera secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:

- a) fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle operazioni;
- b) fase di valutazione delle operazioni con l’applicazione, sulla base delle caratteristiche e specificità degli interventi proposti, della modalità di coerenza oppure della modalità comparativa e con l’applicazione dei criteri descritti nel

dettaglio nei successivi paragrafi. **L'Avviso pubblico di riferimento può, in relazione agli specifici contenuti e obiettivi dello stesso, prevedere la non applicazione di uno o più dei criteri previsti.**

La **fase istruttoria** di verifica di ammissibilità fa capo al responsabile dell'istruttoria di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il quale può avvalersi di ulteriori istruttori che possono essere dipendenti della struttura regionale attuatrice (SRA) o personale esterno selezionato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento delle attività in questione.

La **valutazione con l'applicazione della procedura di coerenza o comparativa** è svolta da una Commissione composta da un numero dispari di componenti. La Commissione di valutazione è costituita con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni. Il suddetto decreto è pubblicato nel sito www.regione.fvg.it

La Commissione deve completare i lavori di selezione delle operazioni entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle operazioni, salvo indicazione di un termine inferiore nell'Avviso di riferimento, con la sottoscrizione del verbale.

Anche allo scopo di rafforzare la complementarità tra il PR FSE+ e altri Programmi nazionali, europei e regionali, diversamente da quanto sopra indicato, l'Amministrazione regionale potrà ricorrere all'utilizzo di graduatorie già adottate da altre amministrazioni pubbliche al termine di una procedura valutativa da loro condotta. Questo al fine di amplificare la ricaduta sul territorio degli effetti di specifici interventi sui quali sono competenti diversi livelli di programmazione.

4. LA FASE ISTRUTTORIA DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ

La fase istruttoria è centrata sulla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dettagliatamente previsti nell'Avviso pubblico.

La verifica di ammissibilità, di norma e a titolo esemplificativo, è condotta sulla base dei requisiti relativi:

- a) al rispetto dei termini di presentazione in relazione alle scadenze previste dall'Avviso;
- b) al rispetto delle modalità di presentazione;
- c) alla completezza e correttezza della documentazione richiesta dall'Avviso;
- d) al possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dall'Avviso da parte del soggetto proponente;
- e) al possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa.

Il mancato riscontro anche di uno solo dei requisiti previsti nell'Avviso comporta la non ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di valutazione.

Alcuni di questi criteri possono essere verificati in modo automatizzato da parte del sistema informativo utilizzato per l'acquisizione delle domande (di norma i primi due criteri vengono verificati in tal modo).

Nel caso degli enti di formazione accreditati il possesso del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa viene considerato assolto in quanto già verificato in sede di accreditamento. L'avviso stabilisce le

modalità di controllo dell'assolvimento del requisito, tenendo conto anche di eventuali accreditamenti obbligatori previsti da norme di settore per il soggetto beneficiario.

5. LA FASE DI VALUTAZIONE

5.1 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI COERENZA DI OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO

Nel caso di procedura di **valutazione di coerenza di operazioni di carattere formativo** si prevede di utilizzare i seguenti criteri di selezione:

- a) **Coerenza della operazione.** La valutazione include aspetti come la coerenza della operazione con l'obiettivo specifico e con gli obiettivi e i contenuti indicati dall'amministrazione regionale; la coerenza tra gli obiettivi, i contenuti e l'articolazione/durata delle attività da realizzare; la dimensione e la qualità dell'organizzazione; la metodologia didattica che si intende implementare e i risultati attesi.
- b) **Coerenza con i principi orizzontali del PR.** Ai sensi dell'art.73 c.1 del Regolamento (UE) 2021/1060 la valutazione include aspetti come il rispetto e/o il rafforzamento dei principi orizzontali quali, ad esempio, l'accessibilità per le persone con disabilità, la garanzia della parità di genere e della non discriminazione, il rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione europea in materia ambientale.
- c) **Congruenza finanziaria.** Si considera la congruità e la correttezza in termini di rispondenza alle UCS (quando utilizzate) o, più in generale, rispetto alla correttezza e corrispondenza alle voci di spesa previste dall'Avviso.

Per ciascun criterio suddetto il giudizio espresso dalla Commissione rispetto a ciascuna operazione valutata è di **tipo binario**, vale a dire approvata e non approvata.

La valutazione negativa rispetto anche ad uno solo dei criteri previsti nell'Avviso comporta la non approvazione dell'operazione.

Gli elenchi relativi alle operazioni che hanno superato la valutazione di coerenza o che non hanno superato la valutazione di coerenza sono ordinati secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5.2 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI COERENZA DI OPERAZIONI DI CARATTERE NON FORMATIVO

Nel caso di procedura di **valutazione di coerenza di operazioni di carattere non formativo** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, voucher formativi, borse di studio, sostegno alle persone per la conciliazione/cura/assistenza, sostegno a spese di trasporto/convittuali nell'ambito di politiche attive, incentivi alle imprese, si prevede di utilizzare i seguenti criteri di selezione:

- a) **Coerenza dell'operazione.** La valutazione del criterio "Coerenza dell'operazione" include aspetti come: la coerenza delle caratteristiche dell'operazione con l'obiettivo specifico, con le indicazioni richieste e riportate nell'Avviso, le caratteristiche dei beneficiari (ad esempio dimensione, settore di attività dell'impresa beneficiaria, ...), le caratteristiche dei destinatari (ad esempio condizione occupazionale, età, genere, titolo di studio, appartenenza a categorie svantaggiate, valore dell'ISEE, ...).

b) **Coerenza con i principi orizzontali del PR.** Ai sensi dell'art.73 c.1 del Regolamento (UE) 2021/1060 la valutazione include aspetti come il rispetto e/o il rafforzamento dei principi orizzontali quali, ad esempio, l'accessibilità per le persone con disabilità, la garanzia della parità di genere e della non discriminazione, il rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione europea in materia ambientale.

c) **Congruenza finanziaria.** Si considera la congruità e la correttezza in termini di rispondenza alle UCS (quando utilizzate) o, più in generale, rispetto alla correttezza e corrispondenza alle voci di spesa previste dall'Avviso.

La valutazione negativa rispetto anche ad uno solo dei criteri previsti nell'Avviso comporta la non approvazione dell'operazione.

Gli elenchi relativi alle operazioni che hanno superato la valutazione di coerenza o che non hanno superato la valutazione di coerenza sono ordinati secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5.3 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

Per la valutazione delle operazioni o dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate (Candidature) si adottano le seguenti definizioni e scale di giudizio:

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Criteri di selezione	Sono gli aspetti che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato.
Sotto criteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione.
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio o sotto criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Sintetizza la valutazione delle informazioni acquisite per ciascun criterio o sotto criterio attraverso l'utilizzo di una scala standard.
Coefficiente	Indica il livello di importanza del criterio o del sottocriterio
Punteggio	È il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente

SCALA DI GIUDIZIO	DESCRIZIONE
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza.
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.

1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

La medesima scala viene utilizzata anche per la formulazione del giudizio riferito ad un **indicatore di natura oggettiva** (ad es. numero di sedi messe a disposizione). In questo caso la descrizione per ciascun valore numerico della scala viene definita dettagliatamente nell'avviso di riferimento.

Nel caso invece l'avviso preveda che la formulazione del giudizio rispetto ad un dato indicatore avvenga attraverso una mera constatazione di **presenza/assenza** o del tipo **SI/NO**, l'avviso stesso definirà a quale valore della scala debba essere associata la "presenza", posto che l'"assenza" vale sempre **0 punti**.

In sede di Avviso pubblico si indicano:

- a) il punteggio massimo totale conseguibile;
- b) il punteggio massimo conseguibile per ciascun criterio di selezione;
- c) gli eventuali sottocriteri in relazione a ciascun criterio di selezione, il punteggio massimo conseguibile con riferimento a ciascun sottocriterio e il valore di ciascun coefficiente;
- d) la soglia minima di punteggio da conseguire ai fini della approvazione;
- e) il criterio a cui viene data priorità nel caso di parità di punteggio fra due o più operazioni. Qualora dovesse persistere la parità, viene data indicazione di un altro criterio prioritario e/o all'ordine di presentazione della operazione.

5.3.1 LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO CON PROCEDURA COMPARATIVA

Nel caso di procedura di **valutazione comparativa di operazioni di carattere formativo** si prevede di utilizzare i seguenti criteri di selezione:

- a) **Affidabilità del soggetto proponente.** L'affidabilità viene valutata sulla base delle caratteristiche proprie del soggetto proponente in relazione alla tipologia delle operazioni da realizzare quali, a titolo di esempio, le esperienze pregresse nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposta, la composizione e la rete partenariale e, se del caso, la capacità di raccordo con il tessuto economico del territorio, le strutture logistiche previste per la realizzazione dell'operazione.
- b) **Coerenza, qualità e efficacia della operazione.** Sono verificati diversi aspetti afferenti ai contenuti e alle caratteristiche dell'operazione quali, a titolo esemplificativo:
 - Coerenza esterna in termini di coerenza degli obiettivi proposti con la situazione del contesto di riferimento e con gli obiettivi del PR;
 - Coerenza interna in termini di coerenza tra gli obiettivi/risultati attesi e le specifiche attività progettuali (contenuti, articolazione/durata delle attività proposte, metodologie didattiche, ecc.).
 - Qualità in termini di competenze professionali e didattiche del personale previsto, metodologie didattiche pertinenti o innovative, presenza di eventuali azioni di sistema, integrazione/complementarietà con altre iniziative locali.

- Efficacia rispetto all'implementazione di misure specificatamente rivolte a rafforzare le possibilità di occupabilità dei destinatari e/o di capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilità degli stessi.

c) **Coerenza con i principi orizzontali del PR.** Ai sensi dell'art.73 c.1 del Regolamento (UE) 2021/1060 la valutazione può riguardare il rispetto e/o il rafforzamento dei principi orizzontali quali, ad esempio, l'accessibilità per le persone con disabilità, la garanzia della parità di genere e della non discriminazione, il rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione europea in materia ambientale.

d) **Congruenza finanziaria.** Si considera la congruità e la correttezza in termini di rispondenza alle UCS (quando utilizzate) o, più in generale, rispetto alla correttezza e corrispondenza alle voci di spesa previste dall'Avviso.

e) **Criteri premiali.** Qualora previsto dall'Avviso, i criteri suesposti potranno essere integrati da eventuali criteri premiali, sempre in coerenza con l'Obiettivo specifico/Priorità del PR e la tipologia di intervento da attivare. A titolo esemplificativo tali criteri possono riguardare ricadute sotto il profilo occupazionale dei destinatari e/o la capacità di agire su quei settori produttivi della Regione nei quali si riversano maggiori prospettive di crescita e/o sulle Aree definite nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente. Inoltre, possono essere previsti per favorire quelle operazioni che contribuiscono alla riduzione dei divari territoriali della Regione, promuovono l'accessibilità per le persone disabili, la parità di genere e la non discriminazione, la sensibilizzazione alla tematica ambientale, la valorizzazione dei giovani, il perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale.

Per ciascun criterio suddetto è assegnato un punteggio, il cui orientamento dimensionale è riportato nella tabella seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a) Affidabilità del soggetto proponente	Min 15% - Max 45% del punteggio totale
b) Coerenza, qualità ed efficacia della operazione	Min 40% - Max 70% del punteggio totale
c) Coerenza con i principi orizzontali del PR	Max il 5% del punteggio totale
d) Congruenza finanziaria	Max il 5% del punteggio totale
e) Criteri premiali	Max il 10% del punteggio totale

5.3.2 LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARATTERE NON FORMATIVO O DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI PREDETERMINATE (CANDIDATURE) CON PROCEDURA COMPARATIVA

Nel caso di **procedura comparativa di operazioni di carattere non formativo o dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate (candidature)**, i criteri di selezione previsti sono i seguenti:

a) **Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale.** L'affidabilità è valutata sulla base delle caratteristiche proprie del soggetto proponente rispetto alle caratteristiche dell'operazione richieste e riportate nell'Avviso quali, a titolo di esempio, la composizione e la qualità della rete partenariale, le strutture logistiche previste per la realizzazione dell'operazione, la struttura organizzativa proposta.

- b) **Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche.** L'affidabilità è valutata, a titolo esemplificativo, sulla base delle esperienze pregresse, di gestione di progetti analoghi in termini di finalità, durata e complessità, qualità professionale del personale previsto, tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione richieste e riportate nell'Avviso.
- c) **Coerenza, qualità ed innovatività.** Viene valutata, a titolo esemplificativo, l'articolazione, l'eshaustività, la pertinenza della proposta relativamente agli obiettivi /risultati attesi previsti nell'Avviso, nonché gli elementi di innovazione e le modalità di raccordo con il sistema economico e sociale regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione richieste e riportate nell'Avviso.
- d) **Coerenza con i principi orizzontali del PR.** Ai sensi dell'art.73 c.1 del Regolamento (UE) 2021/1060 la valutazione può riguardare il rispetto e/o il rafforzamento dei principi orizzontali quali, ad esempio, l'accessibilità per le persone con disabilità, la garanzia della parità di genere e della non discriminazione, il rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione europea in materia ambientale.
- e) **Criteri premiali.** Qualora previsto dall'Avviso, i criteri suesposti potranno essere integrati da eventuali criteri premiali, sempre in coerenza con l'Obiettivo specifico/Priorità del PR e la tipologia di intervento da attivare. A titolo esemplificativo tali criteri possono riguardare ricadute sotto il profilo occupazionale dei destinatari e/o la capacità di agire su quei settori produttivi della Regione nei quali si riversano maggiori prospettive di crescita e/o sulle Aree definite nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente. Inoltre, possono essere previsti per favorire quelle operazioni che contribuiscono alla riduzione dei divari territoriali della Regione, promuovono l'accessibilità per le persone disabili, la parità di genere e la non discriminazione, la sensibilizzazione alla tematica ambientale, la valorizzazione dei giovani, il perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale.
- f) **Congruenza finanziaria** (non applicabile in caso di candidatura). Si considera la congruità e la correttezza in termini di rispondenza alle UCS (quando utilizzate) o, più in generale, rispetto alla correttezza e corrispondenza alle voci di spesa previste dall'Avviso.

Per ciascun criterio suddetto è assegnato come si è anticipato un punteggio, il cui orientamento dimensionale è riportato nella tabella seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a) Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale	Min 15% - Max 30% del punteggio totale
b) Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche	Min 10% - Max 25% del punteggio totale
c) Coerenza, qualità ed innovatività	Min 40% - Max 70% del punteggio totale
d) Coerenza con i principi orizzontali del PR	Max il 5% del punteggio totale
e) Criteri premiali	Max il 10% del punteggio totale
f) Congruenza finanziaria	Max il 5% del punteggio totale

5.4 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ TECNICO SCIENTIFICA

Nel caso di procedure volte alla selezione di **operazioni di particolare complessità tecnico scientifica** il responsabile della SRA incaricata dell'attuazione del programma può, motivando in sede di decreto di nomina della Commissione di valutazione, ricorrere a una procedura speciale, che può essere comparativa o di mera coerenza, prevedendo, in supporto alla Commissione, uno o più soggetti esterni all'Amministrazione, esperti negli ambiti di studio e di ricerca affrontati dalle operazioni presentate.

I summenzionati soggetti sono individuati all'interno di apposite liste tenute da organismi pubblici di diritto europeo o di diritto nazionale il cui fine istituzionale sia il coordinamento e/o la vigilanza nei settori della formazione superiore e/o della ricerca scientifica e tecnologica e non possono in nessun caso svolgere, all'interno della Commissione valutatrice, funzioni di Presidente, di componente o di Segretario.

I vincoli del numero di componenti dispari e non inferiore a tre si applicano alla fattispecie.

Per quanto riguarda la tecnica valutativa, sono immutate le condizioni per l'ammissibilità dell'operazione, mentre per la valutazione di coerenza si seguono le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.2 riguardanti le operazioni di carattere non formativo. Al contrario, i criteri che governano la valutazione comparativa, determinando scale di giudizio che involgono aspetti specialistici e a forte contenuto di innovazione scientifica e tecnologica, subiscono le variazioni illustrate nel paragrafo che segue.

Nel caso della valutazione di coerenza, gli esperti formulano il loro giudizio (sì/no) sinteticamente motivato riguardo al criterio di coerenza dell'operazione.

Gli esperti che intervengono nella valutazione comparativa, invece, attribuiscono ad ogni criterio tecnico-scientifico elencato nel successivo paragrafo 5.4.1 un giudizio, rappresentato numericamente tramite la scala descritta al precedente paragrafo 5.3 e sinteticamente motivato.

Sia nel caso di valutazione di coerenza che comparativa, la Commissione valutatrice farà proprio tale giudizio, determinando così, nel caso di procedura comparativa, il punteggio da attribuire ai suddetti criteri tramite i coefficienti previsti dall'Avviso e, nel caso di procedura di coerenza, la rispondenza o meno dell'operazione al requisito, o se ne discosterà, motivando adeguatamente nel verbale di valutazione, fermo restando che la Commissione non può riformare il giudizio degli esperti per questioni di merito, ma solamente per lacune o incongruenze formali o per incoerenza tra giudizio e sintetica motivazione o palese illogicità in quest'ultima. In tali casi il nuovo punteggio o il nuovo giudizio di conformità è determinato dalla Commissione sperando una seconda volta il percorso che ha portato al giudizio, emendandolo dai vizi logico-formali senza intaccare la valutazione di merito già espressa.

I punteggi tecnici così determinati concorreranno, assieme ai punteggi non tecnici, per i quali la Commissione non si avvale di supporto esterno, a formare il punteggio finale dell'operazione.

I giudizi degli esperti, così come le motivazioni a loro supporto, sono messi per iscritto, firmati dagli esperti e conservati in uno al verbale di valutazione redatto dal Segretario della Commissione, che riassume sinteticamente le fasi della procedura esperita.

5.4.1 LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ TECNICO SCIENTIFICA CON VALUTAZIONE COMPARATIVA

Nel caso di procedura di **valutazione comparativa di operazioni di particolare complessità tecnico scientifica**, i criteri selettivi, ferme restando le definizioni e la scala di giudizio di cui al paragrafo 5.3, sono divisi tra **criteri tecnico-scientifici**, da sottoporre al vaglio degli esperti, e **criteri operativi e trasversali**. Prima di illustrare i criteri

occorre precisare che non è obbligatorio l'utilizzo di tutti i criteri nell'avviso di riferimento, ma è facoltà del responsabile della SRA non avvalersi di uno o più criteri in relazione alle peculiarità delle operazioni da selezionare.

Criteri tecnico-scientifici:

- a) Coerenza dei contenuti tecnico-scientifici alle finalità previste dall'Avviso.** La coerenza è misurata con riferimento alla pertinenza dei contenuti tecnico-scientifici del progetto agli obiettivi e dei risultati attesi così come descritti nell'Avviso di riferimento;
- b) Qualità tecnico-scientifica del progetto.** La qualità tecnico-scientifica del progetto viene valutata sia in termini di innovatività del progetto, misurata in base all'originalità scientifica dell'oggetto della ricerca e del metodo proposto, sia in termini di validità del contenuto tecnico-scientifico del progetto, misurata in base all'attendibilità degli obiettivi del progetto di ricerca, alla congruenza dei tempi e delle metodologie previste, nonché all'integrazione dell'attività prevista con altre iniziative di ricerca svolte e/o in corso di realizzazione;
- c) Qualità tecnico-scientifica delle competenze coinvolte.** Il criterio involge la qualificazione scientifica del proponente, la validità delle esperienze e competenze tecnico-scientifiche delle persone fisiche coinvolte nel progetto; l'integrazione del soggetto proponente in reti territoriali, nazionali e internazionali legate alla ricerca, la qualità tecnica del partenariato scientifico e/industriale coinvolto nel progetto.
- d) Prospettive di impatto sociale/economico/territoriale/ambientale/sanitario dei risultati del progetto.** Il presente criterio riguarda possibili positive ricadute in caso di futura applicazione del metodo sperimentato, delle scoperte, delle elaborazioni o più in generale, di ogni altro output tecnico-scientifico del progetto ai citati ambiti di interesse generale;
- e) Pertinenza e coerenza delle spese in relazione agli obiettivi da raggiungere.** Si tratta della congruità del prospetto finanziario della proposta rispetto al programma scientifico delineato e ai risultati attesi;
- f) Chiarezza e completezza del progetto.** Il criterio si riferisce al dettaglio e all'eshaustività nella descrizione dei metodi e dei risultati attesi, con particolare riferimento alla descrizione dei tempi, dei modi e dell'organizzazione del programma di ricerca, nonché degli output previsti;
- g) Diffusione dei risultati del progetto.** Si valuta la capacità del progetto di raggiungere una dimensione critica all'interno di una data comunità scientifica, la puntuale dimostrazione delle modalità di diffusione e divulgazione dei risultati attraverso convegni e pubblicazioni, la puntuale definizione delle modalità di ripartizione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale necessari per l'esecuzione del progetto o generati dallo stesso.

Criteri operativi e trasversali (per cui non si richiede il vaglio degli esperti):

- h) Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo-strutturale.** L'affidabilità viene valutata sulla base delle caratteristiche proprie del soggetto proponente in relazione alla tipologia delle operazioni da realizzare quali, a titolo di esempio, la struttura e la composizione organizzativa, le strutture logistiche e le infrastrutture previste per la realizzazione dell'operazione
- i) Coerenza con i principi orizzontali del PR.** Ai sensi dell'art.73 c.1 del Regolamento (UE) 2021/1060 la valutazione può riguardare il rispetto e/o il rafforzamento dei principi orizzontali quali, ad esempio, l'accessibilità per le persone con disabilità, la garanzia della parità di genere e della non discriminazione, il rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione europea in materia ambientale;

j) Congruenza finanziaria. Si considera la congruità e la correttezza in termini di rispondenza alle UCS (quando utilizzate) o, più in generale, rispetto alla correttezza e corrispondenza alle voci di spesa previste dall'Avviso.

Per ciascun criterio suddetto è assegnato come si è anticipato un punteggio, il cui orientamento dimensionale è riportato nella tabella seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a) Coerenza dei contenuti tecnico-scientifici alle finalità previste dall'Avviso	Max il 35% del punteggio totale
b) Qualità tecnico-scientifica del progetto	Max il 30% del punteggio totale
c) Qualità tecnico-scientifica delle competenze coinvolte	Max il 25% del punteggio totale
d) Prospettive di impatto sociale/economico/territoriale/ambientale/sanitario dei risultati del progetto	Max 15% del punteggio totale
e) Pertinenza e coerenza delle spese in relazione agli obiettivi da raggiungere	Max 10% del punteggio totale
f) Chiarezza e completezza del progetto	Max 10% del punteggio totale
g) Diffusione dei risultati del progetto	Max 10% del punteggio totale
h) Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo-strutturale	Max 20% del punteggio totale
i) Coerenza con i principi orizzontali del PR	Max 5% del punteggio totale
j) Congruenza finanziaria	Max 5% del punteggio totale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO